Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
VIA MAZZIERE 90018 TERMINI IMERESE
TEL 091 8113191 -TEL 091 8112958 -TEL e FAX 091 8144600 - FAX 091 6197479
C.F.87000850823 E-MAIL paee09300v@istruzione.it paee09300v@pec.istruzione.it
Sito web : www.primocircolotermini.gov.it
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFGNF2
CODICE UNICO DI TESORERIA IT 36 Y 01000 03245 515300314385

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

VISTO: l'art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario temporaneo dei locali scolastici
VISTO: l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297
VISTO: l'art.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione
RITENUTA: l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
VISTA: la **delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 10 maggio 2017** con la quale si approva il presente Regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici come segue:

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Art.2 Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
Verranno valutati i contenuti delle attività o delle iniziative proposte in relazione:

-al grado di interesse di carattere generale e al contributo dell'arricchimento civile e culturale della comunità;
- alle particolarità nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

I locali scolastici verranno assegnati ad una sola Associazione, Ente o gruppo per giorno o serata di utilizzo.

Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli Enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli Enti e delle Associazioni operanti nell'ambito scolastico.

2.1. Concessione attrezzature, tecnologie e quant'altro

Qualora sia concesso l'uso di attrezzature, tecnologie e quant'altro, l'Istituto declina ogni responsabilità. Qualsiasi, anomalia, rottura ,malfunzionamento, danno o guasto all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'Istituzione scolastica. L'inosservanza di quanto stabilito al presente punto comporterà per il concessionario l'assunzione, a suo carico , di eventuali conseguenti responsabilità.

Art.3 Doveri del fruitore dei locali

In relazione all'utilizzo dei locali, il fruitore deve assumere, nei confronti dell'Istituzione Scolastica, i seguenti impegni in modo incondizionato. Se le regole sotto riportate non verranno rispettate sarà immediatamente revocata l'autorizzazione all'uso dei locali:

- chiudere, a fine attività, tutte le porte e le finestre ;
- riconsegnare i locali , compresi i servizi igienici ,puliti e ordinati ;
- rifondere, in caso di furto o guasto alle apparecchiature, i danni subiti dalla scuola.

Art. 4 Responsabilità del fruitore

Il fruitore dei locali è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
L'istituzione scolastica e l'amministrazione comunale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo, mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 Adempimenti in materia di Sicurezza (D.Leg.vo 81/2008)

5.1 Obblighi del fruitore dei locali

Il fruitore dei locali si impegna a:

- non introdurre, nei locali oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
- segnalare qualsiasi carenza o difetto degli elementi sopra indicati;

- lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza dei locali;
- far pervenire all'Istituzione scolastica una dichiarazione nella quale attesta:
  -di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all'uso richiesto;
  -di prevedere, durante lo svolgimento delle attività, una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza

Dovrà pertanto:
-individuare e formare gli addetti alla gestione dell'emergenza e predisporre un proprio Piano di Emergenza;
-effettuare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Leg.vo 81/2008
-impegnarsi ad effettuare segnalazioni all'Istituzione scolastica di anomalie e mal funzionamenti riscontrati nei locali;
-fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali e dichiarare di averne preso visione, di aver preso atto della posizione degli estintori, degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico, della cassetta di primo soccorso e del rispettivo contenuto.

Nel caso di utilizzo di materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso, il fruitore dovrà tempestivamente comunicarlo per iscritto all'Istituzione Scolastica per consentirne il ripristino.

5.2 Sorveglianza

Il Dirigente Scolastico o la persona da lui delegata, potrà eseguire le verifiche necessarie per attestare la corretta esecuzione degli adempimenti. La mancata esecuzione degli adempimenti farà decadere il titolo alla fruizione dei locali.

Art.6 - Divieti particolari

-E' vietato recarsi in altri ambienti oltre quelli assegnati;
-è vietato utilizzare apparecchiature della scuola, se non espressamente indicato;
-è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale, durante eventuali manifestazioni, legate alle iniziative intraprese;
-è vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento;
-è vietato fumare nei locali e nel cortile della scuola. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è tenuto a far rispettare il presente divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:
- è permesso al fruitore l'installazione di strutture mobili o di altro genere esclusivamente previa autorizzazione dell'Istituzione scolastica;
- è, di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di utilizzo concordato, qualsiasi altro materiale o strumentazione.

Art.7 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile e i relativi recapiti.
Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare il diniego della concessione entro cinque giorni dalla richiesta.

Art.8 - Provvedimento di fruizione dei locali

Il provvedimento di fruizione, disposto dal Dirigente scolastico, dovrà:
- fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'Istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza;
- prevedere la revoca della fruizione, in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.